

REGOLAMENTO (CE) N. 2053/2004 DEL CONSIGLIO

del 22 novembre 2004

che estende il dazio antidumping definitivo istituito con regolamento (CE) n. 964/2003 sulle importazioni di accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di accessori per tubi, di ferro o di acciaio, spediti dallo Sri Lanka, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati originari dello Sri Lanka o meno

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea⁽¹⁾ (il «regolamento di base»), in particolare l'articolo 13,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

1. Misure in vigore

- (1) In seguito a una revisione in previsione della scadenza, il Consiglio ha istituito, con regolamento (CE) n. 964/2003⁽²⁾ (il «regolamento originario»), tra l'altro, un dazio antidumping definitivo del 58,6% sulle importazioni di accessori per tubi (diversi dagli accessori fusi, dalle flange e dagli accessori filettati), di ferro o di acciaio (escluso l'acciaio inossidabile), il cui maggior diametro esterno è inferiore o uguale a 609,6 mm, del tipo usato per la saldatura testa a testa o per altre applicazioni, classificati ai codici NC ex 7307 93 11 (codice TARIC 7307 93 11 99), ex 7307 93 19 (codice TARIC 7307 93 19 99), ex 7307 99 30 (codice TARIC 7307 99 30 98) e ex 7307 99 90 (codice TARIC 7307 99 90 98) e originari della Repubblica popolare cinese («RPC»).

2. Richiesta

- (2) Il 20 gennaio 2004 la Commissione ha ricevuto, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, una richiesta di apertura di un'inchiesta sulla presunta elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di accessori per tubi originari della RPC. La richiesta

è stata presentata dal Comitato di difesa dell'industria comunitaria degli accessori per la saldatura testa a testa (Defence Committee of EU Steel Butt-welding Fittings Industry) a nome di quattro produttori comunitari.

- (3) La richiesta asseriva che la configurazione degli scambi era cambiata in seguito all'istituzione di misure antidumping sulle importazioni di accessori per tubi originari della RPC, come dimostrava il sensibile aumento delle importazioni dello stesso prodotto provenienti dallo Sri Lanka.

- (4) Il cambiamento nella configurazione degli scambi veniva attribuito al trasbordo degli accessori per tubi originari della RPC via Sri Lanka. Si è affermato inoltre che non vi è una motivazione o giustificazione economica sufficiente per queste pratiche oltre all'esistenza del dazio antidumping sugli accessori per tubi originari della RPC.

3. Apertura

- (6) Con il regolamento (CE) n. 395/2004⁽³⁾ (il «regolamento di apertura»), la Commissione ha avviato un'inchiesta sulla presunta elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di accessori per tubi originari della RPC attraverso importazioni di accessori per tubi spediti dallo Sri Lanka, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati originari dello Sri Lanka o meno, e ha chiesto alle autorità doganali, a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, di registrare, a decorrere dal 4 marzo 2004, le importazioni di accessori per tubi spediti dallo Sri Lanka, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati originari dello Sri Lanka o meno, ai codici NC ex 7307 93 11 (codice TARIC 7307 93 11 94), ex 7307 93 19 (codice TARIC 7307 93 19 94), ex 7307 99 30 (codice TARIC 7307 99 30 94) e ex 7307 99 90 (codice TARIC 7307 99 90 94). La Commissione ha informato le autorità della RPC e dello Sri Lanka dell'apertura dell'inchiesta.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

⁽²⁾ GU L 139 del 6.6.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1496/2004 (GU L 275 del 25.8.2004, pag. 1).

⁽³⁾ GU L 65 del 3.3.2004, pag. 7.